



COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE I

Affari Generali, Relazioni con il cittadino e ARO

SERVIZIO 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 269 R.S. del 07/07/2023 n° 35 del del Registro Generale 17-1-23	BANDO finalizzato all'acquisizione di una graduatoria per la successiva assunzione a tempo determinato di "Istruttori di Polizia Locale", Cat. C. - Impegno di spesa.
--	--

L'anno **duemilaventitrè** il giorno **sette** del mese di **luglio**, in Realmonte, il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al *1° Settore Affari Generali, Relazioni con il cittadino e ARO* attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

Visto l'art. 208, ("Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie"), comma 4, D. lgs. n.285/1992, che stabilisce che una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni previste dal Codice della Strada (*da ora in avanti C. d. S.*) accertate da "**Operatori degli Enti territoriali**", sia necessariamente destinata ad alcune finalità, specificamente individuate, connesse al miglioramento della sicurezza stradale;

Visto il successivo comma 5-bis, che tra le possibili destinazioni della quota vincolata, ha incluso le "assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato";

Considerato che i Comuni ai sensi del detto comma 5 del detto art. 208 del *C. d. S.* determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.

Dato atto che resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4, mentre il successivo comma 5-bis del medesimo articolo del *C. d. S.* prescrive che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad **assunzioni stagionali a progetto** nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Visto il Bando approvato con Delibera di Giunta Comunale n°111 del 04/06/2021;

Visto l'art. 9, comma 28, D.l. n. 78/2010, a seguito dell'integrazione operata dal D.l. n. 90/2014, che prevede che "*A decorrere dall'anno 2011, le Amministrazioni dello Stato [...] possono avvalersi di personale a tempo determinato*";

Tenuto conto che agli Enti Locali, per completezza di esposizione, con l'art. 5, comma 3, del D.l. 19 giugno 2015, n. 78 ("*Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali*") aveva stabilito che "*Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, era fatto divieto, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di Polizia Locale*". Che la legge, 6 agosto 2015, n. 125, tuttavia, nel convertire il Decreto legge, ha modificato detta disposizione (*ora prevista al comma 6 dell'art. 5*), aggiungendo il seguente periodo: "*Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente*



D.D. 269 /23 "BANDO finalizzato all'acquisizione di una graduatoria per la successiva assunzione a tempo determinato di "Istruttori di Polizia Locale", Cat. C. - Impegno di spesa."

decreto, anche se anteriormente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di Polizia Locale, **esclusivamente** per esigenze di carattere **strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi** nell'anno solare, non prorogabili”.

Dato atto altresì che pur non essendoci letteratura giurisprudenziale costante nell'indicare la quantificazione della spesa relativa ad assunzioni stagionali così come recita la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 10/2012/PAR del 31 gennaio 2012, che ha ritenuto che la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al **C. d. S.**, di cui all'art. 208, comma 5-bis, non rientri nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'art. 9, comma 28, D.l. n. 78/2010; e che invece nell'affrontare la medesima questione, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 21/2012/PAR del 24 gennaio 2012, ha invece espresso un diverso avviso, ritenendo che gli Enti Locali debbano *“uniformarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile e, nell'ambito della propria autonomia e delle esigenze funzionali [...] programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro “flessibile” nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2009, anche con riferimento alle assunzioni stagionali disciplinate dall'art. 208 comma 5 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285”*.

Dato atto altresì che pur non essendoci letteratura giurisprudenziale costante nell'indicare la quantificazione della spesa relativa ad assunzioni stagionali così come recita la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 10/2012/PAR del 31 gennaio 2012, che ha ritenuto che la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al **C. d. S.**, di cui all'art. 208, comma 5-bis, non rientri nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'art. 9, comma 28, D.l. n. 78/2010; e che invece nell'affrontare la medesima questione, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 21/2012/PAR del 24 gennaio 2012, ha invece espresso un diverso avviso, ritenendo che gli Enti Locali debbano *“uniformarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile e, nell'ambito della propria autonomia e delle esigenze funzionali [...] programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro “flessibile” nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2009, anche con riferimento alle assunzioni stagionali disciplinate dall'art. 208 comma 5 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285”*.

Dato atto ancora che tra gli argomenti a supporto di tale lettura, è utile ricordare quello secondo il quale ***l'art. 208, comma 5-bis*** *“non disciplina in forma derogatoria, o speciale, i limiti assunzionali per particolari categorie di lavoratori dipendenti degli enti locali, bensì si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di Polizia locale”*. **Torna, quindi, invece utile** la Deliberazione n. 130/2015/par della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna che recita: *“La spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada, dev'essere esclusa dal calcolo del limite per il lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, D.l. n. 78/2010”*. In tal senso depone innanzitutto una ragione sistematica, poiché, secondo le citate linee guida pubblicate dalla Sezione delle autonomie, **le spese per il lavoro flessibile** finanziato con i proventi per violazioni al **C. d. S. non devono** essere considerate nel calcolo della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006. Sulla base di tale ultima indicazione, sarebbe, quindi, contraddittorio conteggiare dette spese al fine della verifica del rispetto del limite previsto per il lavoro flessibile.

Tutto ciò premesso:

Dato atto ancora che la soluzione individuata è, altresì, rispettosa della finalità, perseguita dal **C. d. S.**, di assicurare il potenziamento della sicurezza stradale, mediante il necessario impiego di una quota dei proventi conseguenti all'accertamento di violazioni al **C. d. S.**; tale obiettivo, disciplinato con una norma speciale, può essere raggiunto utilizzando una serie di strumenti, tra i quali proprio le assunzioni stagionali a progetto. Queste ultime costituiscono uno strumento indispensabile per gli Enti Locali come il Nostro a spiccata vocazione turistica, consentendo la necessaria flessibilità nell'impiego di personale.

Tenuto doverosamente conto che il Comune dovrà comunque porre la massima attenzione nel rapportare le assunzioni stagionali oggetto del presente parere alle effettive entrate conseguenti a sanzioni per



infrazioni al Codice della strada, procedendo a stimarle secondo criteri prudenziali, in mancanza dei quali si determinerebbe un aggravio per il bilancio dell'Ente.

Tutto ciò ancora premesso e considerato:

Visto l'art.6 della Legge n.127/97, recepito dall'art.2 della L.R. n.23/98;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000);

Visto il D.lgs. n°165/2001 nonché il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui alla delibera di Giunta Comunale n.110 del 28.08.2001, esecutiva, entrato in vigore l'1/10/2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato Atto che l'indizione della Selezione, per titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria utile all'assunzione di personale a "**tempo determinato**" in qualità di "Istruttore P.M.", di livello economico Cat. C, presso il Settore I Servizio 7 della Polizia Locale del Comune di Realmonte rispondente al profilo professionale predetto e al quale sarà attribuito, per come prima cennato, il trattamento economico previsto dai CCNL – comparto Enti Locali – vigenti nel tempo, corrispondente alla Cat. C, posizione economica C/1, nonché le indennità e benefici di legge, se ed in quanto dovuti, quali l'assegno per il nucleo familiare.

Visto l'art. 3 del Bando che prevede la costituzione della Commissione Esaminatrice, per il Corso - concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'acquisizione di una graduatoria per la successiva assunzione a tempo determinato di "Istruttori di Polizia Municipale", Cat "C";

Accertato che per la copertura finanziaria per le spese derivanti dalla selezione è stata stanziata una somma, con Delibera di G.C. n°124 del 05/07/2023, quantifica in modo forfetario di € **€.15.636,88** da impegnare successivamente sul Capitolo 2180/1 (*trattasi di partita di giro derivante dall'incasso di multe contestate dall'Ufficio di Polizia Locale nel territorio comunale*);

Dato Atto che l'occorrente spesa che si quantifica in circa **€.15.636,88**;

Dato Atto altresì che in ordine alla presente determina sono stati acquisiti i pareri favorevoli sia in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Visto il D. Ig.vo. n°285/1992

Vista la Legge 8/6/1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;


Vista la legge 15/5/1997, n. 127 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE** per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di **€.15.636,88** al capitolo 2180/1 del bilancio corrente con prenotazione n°50 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 per acconto di cui alla premessa della presente;


Il Responsabile del 1° Settore
Arch. Giuseppe Vella



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, che pertanto diviene esecutiva.

Addì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Salvatore Alesci)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3/12/1991,n.44 e s.m.i. e art.32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

attesta

che il presente provvedimento è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 sul sito istituzionale del Comune.

Realmonte, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

